



Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Divisione Prot. N° 3305 Posiz.

Roma 25 OTT/1974 19

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI

AI SIGG. FUNZIONARI COORDINATORI DEL SERVIZIO REPRESSIONE FRODI

LORO SEDI

Risposta al Foglio N° del

OGGETTO: Disciplina della produzione e del commercio delle sementi - Chiarimenti.



- ALL'ASSOCIAZIONE NAZ. PRODUTTORI E OPERATORI SEMENTI (A.I.S.S.) Lungotevere degli Anguillara 9 ROMA
- ALL'ENTE NAZIONALE SEMENTI ELETTE (E.N.S.E.) - via F. Wittgens, 4 MILANO
- ALLA FEDERCONSORZI - via Curtatone 3 ROMA
- AL SINDACATO NAZ. ESPORTATORI IMPORTATORI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMI P/zza G.G. Belli 2 ROMA
- ALLA CONFAGRICOLTURA - Corso Vittorio Emanuele 101 ROMA
- ALL'ALLEANDA NAZ. CONTADINI V/le Aventino 26 ROMA
- ALLA FEDERAZIONE NAZ. COLTIVATORI DIRETTI - Via XXIV Maggio 43 ROMA
- ALL'UNIONE COLTIVATORI ITALIANI Via in Lucina, 10 ROMA
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZ. PICCOLI SEMEN TIERI ITALIANI - via Genova 29023 FARINI D'OLMO (Piacenza)
- ALLA D.G. DELLA PRODUZIONE AGRICOLA SEDE

Nel supplemento della G.U. N°59 del 10 aprile 1974, è stato pubblicato il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con D.P.R. 8 ottobre 1973, n.1065, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi.

Con la pubblicazione di detto regolamento, la legge 1096/1971 trova piena applicazione, per cui questo Ministero, al fine di rendere uniforme l'azione di controllo nel partico

SA/ap

lare settore e per corrispondere altresì ad alcuni quesiti po  
sti dagli Organi di vigilanza, nonché dalle categorie interessate, ritiene opportuno far presente quanto segue.

1. - La finalità della disciplina di cui trattasi è quel  
la di assicurare alle imprese agricole prodotti sementieri di qualità tali, che, impiegati con gli altri mezzi produttivi, consentano di ottenere produzioni qualitativamente e quantita  
tivamente elevate.

Questo principio viene realizzato dal provvedimento sia attraverso le disposizioni relative alla certificazione ufficiale dei prodotti sementieri, sia responsabilizzando il produttore e selezionatore delle sementi. La certificazione ufficiale, attraverso i controlli tecnici convenzionali e le analisi delle sementi, assicura il rispetto, nella produzione delle medesime, delle norme prescritte, per cui so  
no garantite, come minimo, le caratteristiche merceologiche (purezza, germinabilità, ecc.) previste per ciascuna specie, dal regolamento di esecuzione.

La certificazione è obbligatoria per i prodotti sa  
mentieri delle principali e più diffuse specie agrarie, che la legge elenca negli allegati n. 1 e 2.

Si rammenta, al riguardo, che le sementi delle spe  
cie indicate nell'allegato 1, per essere legittimamente commercializzate, devono appartenere soltanto alla categoria di base od a quella certificata e, come tali, devono essere ufficialmente certificate; quelle di cui all'allegato 2 possono appartenere anche alla categoria commerciale e, come tali, devono essere ufficialmente certificate (cioè certificate per specie).

In relazione a quanto sopra, si richiama l'attenzione delle SS. LL. sull'importanza che assume la certificazione, la quale rappresenta lo strumento principale attraverso il quale vengono realizzate le finalità che la legge stes  
sa si propone di perseguire.

La certificazione ufficiale è demandata, ai sensi dell'art. 23 della legge 1096/71, per il nostro Stato, all'En  
te Nazionale delle Sementi Elette.

Possono comunque essere commercializzati anche prodotti sementieri certificati ufficialmente negli Stati membri della CEE, a condizione che i prodotti stessi appartengano a varietà iscritte nel Registro nazionale delle varietà o, allorchè sarà pubblicato, nel catalogo comunitario delle varietà e le loro confezioni siano dotate del cartellino dell'importatore, come prescritto dall'art.17 della citata legge.

Possono parimenti essere commercializzate le sementi dell'allegato 1 importate dai Paesi terzi, a condizione che, per queste, sia stata riconosciuta l'equivalenza dei controlli in campo, nonché della certificazione ~~e che~~ i prodotti ufficialmente certificati appartengano a varietà iscritte nel Registro nazionale delle varietà ed in quello comunitario.

2. - Prodotti esistenti nei magazzini di vendita o nei negozi alla data di entrata in vigore del Regolamento.

Con l'entrata in vigore della legge qualsiasi prodotto sementiero di cui all'art. 6 della legge deve essere commercializzato in confezioni chiuse provviste del cartellino del produttore (art. 11 della legge). Con l'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione le confezioni delle sementi delle specie elencate negli allegati 1 e 2 della legge medesima debbono essere dotate altresì del cartellino ufficiale di certificazione, in aggiunta a quello del produttore. Sono da ritenersi irregolari le confezioni con cartellino ufficiale di colore giallo (scorte), in quanto la deroga, cui il cartellino medesimo si riferiva, è scaduta il 5 gennaio 1974 (art. 38 della legge).

Qualora invece le confezioni, per quanto concerne la cartellinatura, siano conformi alle prescrizioni di legge, ma sul cartellino del produttore non risulti il riferimento al registro di carico e scarico, si è d'avviso che non sussista inadempienza, purchè il detentore delle sementi dimostri di averle acquistate prima dell'entrata in vigore del Regolamento (26 aprile 1974).

Infatti, il modello e le modalità di tenuta del registro di carico e scarico erano condizionati alla emanazione del Regolamento, per cui, precedente alla sua pubblicazione, non era possibile indicare sul cartellino il riferimento al registro stesso.

Sul cartellino delle grandi e piccole confezioni deve, tra le altre indicazioni, essere sempre riportata la data di determinazione della germinabilità.

3. - Licenze, autorizzazioni.

Qualora l'impresa operi la lavorazione, la selezione ed il confezionamento di prodotti sementieri deve munirsi della licenza della C.C.I.A.A. di cui all'art. 2 della legge 1096/71. Su detta licenza debbono essere specificate le specie per le quali la licenza stessa è stata rilasciata, e, di conseguenza, nello stabilimento di produzione possono essere lavorate sola-

mente tali specie. E' appena il caso di accennare che per ogni stabilimento occorre la relativa licenza.

La stessa licenza consente la vendita e la distribuzione al grossista dei prodotti sementieri lavorati e confezionati nei magazzini dello stabilimento del titolare della licenza.

I rivenditori, gli importatori e tutti coloro che pongono in vendita prodotti sementieri già confezionati e cartellinati a norma degli artt. 11, 12 - 17 della legge 1096/71, devono essere in possesso dell'apposita autorizzazione prefettizia di cui all'art.1 della legge 18 giugno 1931, n.987.

Di tale autorizzazione devono essere parimenti in possesso le imprese produttrici, qualora esse intendano vendere le sementi anche al minuto, ovvero intendano usufruire del magazzino della merce lavorata come centro di vendita.

Inoltre, si fa presente che l'autorizzazione prefettizia, per il commercio dei prodotti sementieri, è valida per ogni singolo magazzino o punto di vendita, la cui ubicazione per tanto deve essere specificata nell'autorizzazione stessa.

La lavorazione per conto terzi (ultimo periodo dello art. 1 del Regolamento) è considerata produzione a scopo di vendita, per cui l'impresa deve possedere licenza camerale di cui sopra e le sementi, all'uscita dallo stabilimento, devono riportare sulle confezioni il cartellino del produttore di cui all'art. 11 della legge 1096/71 e, per quelle cui sussiste l'obbligo della certificazione, il cartellino ufficiale di cui all'articolo 12 della stessa legge.

#### 4. - Registro di carico e scarico.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 1096/71 i produttori di sementi e degli altri materiali di riproduzione devono tenere un registro di carico e scarico, conforme all'allegato 1 del Regolamento. In tale registro devono essere annotati i quantitativi di sementi che entrano nello stabilimento per essere lavorati, sia per conto proprio che per conto terzi.

Anche l'impresa che importa materiali sementieri per immetterli in commercio è obbligata, ai sensi dell'art. 18 della legge 1096/71, alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico conforme all'allegato 8 del Regolamento; tuttavia i produttori di sementi, muniti di licenza di cui all'art. 2 della citata legge, possono tenere, per le merci nazionali ed importate, registri separati oppure un unico registro.

Le imprese importatrici devono tenere un solo registro nel magazzino principale ovvero nella sede dell'impresa medesima.

Il registro deve essere composto di fogli fissi e numerati nell'ordine o da scheda anch'esse numerate, purchè nelle stesse le annotazioni vengano fatte sempre in ordine cronologico. In ogni caso, prima dell'uso ed a cura degli interessati, devono essere sottoposti a vidimazione da parte dell'Istituto di vigilanza, per la repressione delle frodi, competente per territorio, il quale verifica la numerazione.

In ogni stabilimento deve essere tenuto il registro in parola, fermo rimanendo il principio che non è consentita la tenuta di più registri, all'infuori di quelli per le sementi nazionali e per quelle d'importazione.

Nel registro di carico e scarico devono essere registrati, in ordine cronologico ed analitico, tutti i prodotti sementieri, che a qualsiasi titolo entrano nello stabilimento di produzione, e cioè : le sementi in natura che devono subire il processo di lavorazione, tutti i prodotti già confezionati che rientrano nello stabilimento per essere sottoposti a nuova lavorazione o diverso condizionamento.

Anche i prodotti importati, da commercializzare in confezioni originali, devono essere presi in carico, anche se materialmente non transitano dal magazzino dell'importatore. Si precisa inoltre che le sementi con il corpo fruttifero possono essere caricate nel registro come tali, oppure determinando e registrando la resa di semente in natura (es. mais in pannocchia).

Per quanto concerne la compilazione delle apposite colonne del registro si deve tener presente che, per il carico, devono essere riempite le colonne 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 ed in particolare: nella colonna 7 deve essere indicata l'azienda agraria o la ditta dalla quale il seme proviene, nella colonna 8, la quantità può essere espressa in peso od altra unità di misura; la colonna 3 deve essere compilata soprattutto per quelle specie, con le quali non si fanno coacervi, miscugli o piccole partite.

Per quanto riguarda lo scarico dei prodotti sementieri, che va effettuato quando le confezioni (sacchi, scatole, ecc.) sono chiuse ed etichettate, devono essere compilate le colonne 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 : in particolare, si deve tener presente che la colonna 4 si riferisce a prodotti sementieri certificati ufficialmente e che nella colonna 10, qualora trattasi di piccole confezioni vendute singolarmente o in piccoli quantitativi, può riportarsi l'indicazione "venduto al dettaglio" e che nella colonna 11 le quantità, analogamente alla colonna 8, devono essere espresse in peso od altra unità di misura.

Gli scarti e i cali, dovuti alla manipolazione e selezione dei prodotti sementieri, devono essere registrati alla fine della lavorazione della partita. Nel caso invece si verificassero degli aumenti, questi ultimi devono essere prima registrati nel carico e poi scaricati come merce lavorata, precisando tale operazione nella colonna "note".

Qualora lo stabilimento di produzione effettui la confezione di miscugli, le specie componenti, debitamente selezionate e confezionate, devono essere caricate singolarmente e scaricate successivamente come miscuglio; se le specie selezionate, da introdurre nel miscuglio, portano il cartellino della stessa ditta, nella colonna 7 si deve riportare la dicitura "proveniente da lavorazione propria".

#### 5. - Importazione.

L'importazione dei prodotti sementieri, destinati direttamente alla vendita è regolata dagli artt. 16 - 17 - 18 della legge 1096/71. Qualora essi vengano importati in natura dai titolari della licenza di cui all'art. 2 della suddetta legge, per le annotazioni sul registro si segue la procedura adottata per i prodotti nazionali.

Per importatore deve intendersi la persona o la ditta a nome della quale vengono effettuate le operazioni di sdoganamento.

L'importatore, oltre al rispetto delle norme che disciplinano l'import-export, deve essere in possesso della autorizzazione prefettizia per il commercio delle sementi, a norma dell'art. 1 della legge 987/1931.

L'importatore può commercializzare i prodotti sementieri soltanto negli involucri e confezioni originali sui quali deve apporre, all'atto della introduzione nel nostro territorio nazionale, anche il proprio cartellino.

Per quanto riguarda i prodotti importati in grandi quantitativi (cioè con navi, treni, vagoni, ecc.), stante le difficoltà che si possono incontrare all'atto dello sdoganamento, si ritiene che il cartellino dell'importatore possa essere apposto sulle singole confezioni anche successivamente all'introduzione del prodotto nel territorio nazionale, a condizione che il mezzo vettore sia chiuso e dotato del cartellino in questione.

Infatti, il mezzo di trasporto del prodotto, dalla dogana al magazzino, può essere considerato un "contenitore"; sullo stesso deve, pertanto, applicarsi il cartellino di che trattasi.

In ogni caso, il cartellino dell'importatore deve essere apposto sulle singole confezioni all'apertura del contenitore per la materiale manipolazione delle medesime (scarico dei vagoni, camions, ecc.).

6. - Locali di vendita.

Si suggerisce di effettuare particolari controlli nei locali di vendita, durante il periodo più intenso degli scambi fra il venditore e utilizzatore, e cioè poco tempo prima dell'epoca delle semine.

E' appena il caso di accennare che, per il disposto art. 13 della legge, nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti sementieri, questi devono essere contenuti in confezioni chiuse, cartellate e contraddistinte secondo le prescrizioni di legge e di regolamento.

Dall'entrata in vigore della legge 1096/71, e cioè dal 6 gennaio 1972, non è più consentito porre in vendita né vendere prodotti sementieri sfusi, ovvero in confezioni aperte.

Nei locali destinati alla vendita, all'ingrosso ed al minuto, di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, questi ultimi dovranno recare sui loro contenitori un cartellino di cm 10 x 20 con su scritta la dicitura "prodotto non destinato alla riproduzione".

In merito, si richiama l'attenzione sul commercio delle patate da seme, non di rado soggette alla concorrenza sleale dei tuberi da consumo.

Infatti, spesso accade che qualche rivenditore richiami l'attenzione del cliente mettendo sul prodotto cartelli con indicazioni ambigue quali "patate uso seme", oppure "patate provenienti da seme originale" o con altre dizioni che possono trarre in inganno l'acquirente. Ai sensi dello art. 13 della legge 1096/71 tali indicazioni non sono consentite.

7. - Indicazione "esente da cuscuta".

La disposizione di cui all'art.16 del R.D.12.X.33, n.1700, relativa all'indicazione sul cartellino del prodotto della scritta "esente da cuscuta" si ritiene non più necessaria, in quanto il regolamento fissa per la cuscuta i limiti di tolleranza.

8. - Documenti di viaggio.

Per quanto riguarda i documenti che accompagnano la merce finita si fa presente che essi non sono più necessari, in quanto sostituiti, a tutti gli effetti, dal cartellino ufficiale, e da quello del produttore o dell'importatore di cui agli artt. 11 - 12 e 17 già citati.

I documenti stessi si ritengono, tuttavia, obbligatori per le sementi che si trasportano dall'azienda agraria, ove sono stati raccolti, allo stabilimento di destinazione.

Nel caso che si tratti di sementi per le quali è prescritta la certificazione, il documento base è rappresentato dalla copia del verbale di verifica alla coltura portaseme che l'Ente certificatore rilascia a ciascuna azienda ove è stato effettuato il controllo.

Altri documenti (bolletta spedizione, lettera vettura, polizza di carico, ecc.) si ritengono necessari, quando i prodotti in natura, non certificati ufficialmente, vengano trasferiti dalla frontiera a stabilimenti di lavorazione ovvero quando la merce lavorata e confezionata sia inviata dagli stabilimenti di lavorazione in zona doganale, per l'esportazione.

Particolari controlli dovranno essere effettuati sulla merce viaggiante in zone adiacenti ad altri Stati, ove il controllo doganale, per specifiche convenzioni, sia meno rigoroso o non esista affatto.

Mentre si raccomanda la più scrupolosa applicazione delle disposizioni di cui trattasi, al fine di stimolare le imprese produttrici ed i commercianti ad adeguare rapidamente i loro impianti e le loro organizzazioni alle esigenze della nuova disciplina, questo Ministero fa presente di essere a disposizione per ulteriori chiarimenti.

IL MINISTRO

*Biraghi*